

COMITATO PER I DIRITTI CIVILI DELLE PROSTITUTE APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE

SCRITTURA PRIVATA
STATUTO

Premessa

Addì 26/10/2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione senza scopo di lucro denominata "Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute" APS, ente del terzo settore, originariamente stipulato in Cordenons in data 16 luglio 1983 e successivamente modificato in Azzano Decimo (PN) in data 06 gennaio 2004 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 09 gennaio 2004, con n. di prot. 190 mod. III.

L'efficacia delle norme facenti riferimento allo status di APS si intende condizionata all'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, sezione regionale FVG, sezione associazioni di promozione sociale. In riferimento all'art. 102 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 117/2017 l'associazione continuerà ad utilizzare fino ad allora la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e l'acronimo Onlus e si dovranno considerare ancora valide e in vigore le previsioni statutarie di cui all'art. 10 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 460/1997. L'associazione potrà utilizzare altresì l'acronimo "CDCP APS".

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Denominazione e sede

L'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata "Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute - APS", ente del terzo settore, in acronimo "C.D.C.P. APS" (d'ora in avanti "Comitato" o "associazione") nasce dall'esperienza maturata dall'associazione Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, costituitasi il 16 luglio 1983 in Cordenons.

L'associazione, che fu fondata da un gruppo di prostitute, nei 40 anni trascorsi ha partecipato attivamente al dibattito culturale e ha contribuito alla costruzione della rete dei progetti dedicati all'aiuto delle prostitute migranti, minori e trafficate. Dalle attività svolte dall'associazione sono nate in Italia l'Associazione Tampep Onlus, con sede a Torino, che svolge attività di accoglienza, e la Piccola Cooperativa a r.l. Cassiopea, che a Trieste ha consentito che alcune donne vittime della tratta potessero integrarsi nel settore lavorativo teatrale. L'Associazione ha aderito ad organismi nazionali e internazionali, come ICPR International Committee for Prostitutes Rights, NOtraf-rete internazionale contro il traffico di esseri umani, L.I.L.A. Lega Italiana Lotta all'Aids; ha partecipato alla fondazione ed è confederata di TAMPEP International Foundation ad Amsterdam, che ha attualmente sede ad Helsinki, e costituisce un network di sex workers europeo di aiuto e prevenzione per le persone sex workers migranti. L'associazione è stata fra i co-fondatori della Casa Internazionale delle Donne di Trieste. L'associazione è iscritta alla terza sezione (ora trasferita in seconda) del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali, art. 54 D.P.R. n. 394 del 31.08.1994, con numero di iscrizione C/15/2000/PN.

L'associazione ha sede in Trieste, via Pisoni n. 3, e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città, in Italia e all'estero. La sede principale potrà essere cambiata, nell'ambito del

Comune di Trieste e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.

Art. 2

Durata

L'associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea generale, con le maggioranze previste ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

- a) per il venir meno della totalità degli associati;
- b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3

Scopo e oggetto sociale

Il Comitato è un centro di vita associativa a carattere democratico e aconfessionale; l'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana e di democrazia, persegue, senza scopo di lucro alcuno, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare – in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Italiana – in collaborazione e convenzione con l'amministrazione pubblica, quelle elencate alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali; c) prestazioni di prevenzione socio sanitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; n) progetti di cooperazione allo sviluppo; r) accoglienza umanitaria e integrazione sociali dei migranti; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e delle pari opportunità di genere.

Il Comitato si propone di:

- promuovere iniziative di qualsiasi natura al fine di ottenere il riconoscimento e la tutela dei diritti civili costituzionalmente garantiti ad ogni cittadina/o: uomo, donna, transgender o *gender variant*, senza discriminazioni di sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere - che si costituiscono, siano essi italiani o stranieri. Ove necessario chiedendo la modifica di quelle leggi che sono di ostacolo alla piena inclusione sociale;
- opporsi ad uno sfruttamento da parte dello Stato e dei privati della prostituzione;
- ridurre la stigmatizzazione e l'esclusione sociale delle persone che si costituiscono;
- creare una rete di cooperazione internazionale con paesi membri della UE e non, che si occupi di rimpatri volontari, di reinserimento sociale e di assistenza nella costituzione di piani d'impresa nei paesi d'origine di persone immigrate, incluse anche persone prostitute ed ex-prostitute;
- promuovere con ogni mezzo la dignità e la valorizzazione di donne, uomini, transgender o *gender variant*, coinvolte nei processi migratori e nel mercato del sesso, indipendentemente dalla condizione di libertà o dipendenza nella quale esse si trovano;
- favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle persone immigrate;
- sensibilizzare la società sul fenomeno dell'immigrazione e del traffico di esseri umani;
- combattere i fenomeni di esclusione ed emarginazione sociale delle persone immigrate e in particolar modo dei soggetti più deboli e vulnerabili quali donne, minori, transgender e rifugiate/i politici;
- opporsi e contrastare i sistemi di coercizione e sfruttamento delle persone adulte e dei minori soggette ad abuso sessuale, in particolare delle persone straniere trafficate;
- favorire la protezione e l'inserimento socio-lavorativo di persone vittime di tratta e di sfruttamento sessuale;
- estendere a tutte le persone immigrate la fruizione dei diritti civili garantiti dalle leggi italiane;
- promuovere l'applicazione dei trattati internazionali che proteggono i Diritti Umani;
- promuovere iniziative culturali, di sensibilizzazione, di informazione e di prevenzione sanitaria, sia di carattere continuativo sia in forma di campagne a tema;

- promuovere la tutela della salute, dell'informazione e prevenzione dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili, anche attraverso la produzione e diffusione di materiali specifici;
- promuovere la tutela della maternità consapevole.

L'associazione si propone di rendersi interprete e rappresentante degli interessi sociali espressi nell'oggetto e promuoverne il soddisfacimento attraverso tutte le attività e tutti i mezzi che la legge le appresta, quindi si prefigge di raggiungere gli obiettivi e le finalità statutarie istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- promozione di iniziative di informazione e prevenzione sanitaria, sia di carattere continuativo (attività di sportello informativo - di accompagnamento ai servizi socio sanitari - di unità di strada e di lavoro sul campo), sia in forma di campagna a tema (produzione e diffusione di materiali specifici), in particolare rivolte alla prevenzione dell'HIV/AIDS e delle infezioni sessualmente trasmissibili;
- promozione dell'inserimento socio-lavorativo delle persone prostitute e ex-prostitute, organizzando corsi di formazione e di orientamento professionale, anche attraverso la costituzione d'impresa;
- realizzazione di corsi di istruzione e formazione per personale qualificato su temi specifici riguardanti la prostituzione ed in particolare corsi per "Peer Educator";
- raccolta di dati informativi sul target group, nel rispetto del diritto alla privacy per quanto attiene ai dati sensibili, e costante monitoraggio sul territorio;
- progetti per assicurare alle persone prostitute autoctone e immigrate anche minori, nell'ambito dei problemi legati allo sfruttamento e all'immigrazione e alla tratta delle persone immigrate: 1) prima accoglienza e sostegno concreto e morale, sostegno psicologico anche organizzando gruppi di auto-aiuto; 2) informazione sanitaria di prevenzione e di cura; 3) assistenza legale nei casi di violenza e di sfruttamento; 4) attuazione di programmi per il rimpatrio volontario ed assistito anche in collaborazione con i paesi d'origine;
- attività per facilitare l'accesso ai servizi socio-sanitari alle persone che si prostituiscono, italiane e straniere;
- attività per fornire un servizio permanente di informazione legale attraverso professionisti scelti dal Comitato stesso;
- realizzazione di interventi a bassa soglia finalizzati alla diffusione di informazioni legali, civiche e sanitarie, inerenti alle problematiche delle persone migranti attraverso la creazione di sportelli e attività di accompagnamento ai servizi;
- organizzazione e attività per facilitare l'accesso a corsi di formazione e orientamento professionale per le persone immigrate;
- attività per facilitare il reperimento di soluzioni abitative idonee;
- promozione di iniziative ed attività sociali, culturali e ricreative per favorire l'integrazione sociale delle persone migranti nel nostro territorio;
- promozione e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale che si occupino di rientri volontari, di reinserimento sociale e di assistenza nella costituzione di piani d'impresa nei paesi di origine delle persone immigrate;
- attività che diminuiscano la vulnerabilità e le difficoltà vissute dai soggetti più deboli e dalle donne e *transgender* vittime di violenza;
- attività per favorire l'acquisizione dell'autonomia e dell'indipendenza economica ed abitativa delle donne e *transgender* migranti;
- iniziative che promuovano la dignità e la valorizzazione delle persone coinvolte nei processi migratori e nel mercato del sesso;
- accompagnamento delle persone immigrate durante il procedimento di ricongiungimento familiare;
- promozione di attività per la tutela dei diritti dei minori migranti;
- produzione di materiale informativo atto a sensibilizzare sulle tematiche dell'immigrazione;
- programmi di assistenza e protezione sociale in favore di persone vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 286/98 nonché dagli art. 12 e seguenti della recente legge 228/03 recante misure contro la tratta di persone: allestimento di strutture di accoglienza protette; assistenza legale nel corso della collaborazione con la giustizia e del rilascio dei documenti necessari per la permanenza legale sul

Veronica Joke
Lidia Lee
V.B.
Vincenzo de Angelo
Pulcinella
Pulcinella
Maurizio Basso

territorio; sostegno psicologico durante tutto il programma di protezione sociale; consulenza e accompagnamento ai servizi socio sanitari; alfabetizzazione e formazione professionale; assistenza durante il percorso di inserimento lavorativo; assistenza nel reperimento di soluzioni abitative autonome;

- interventi a bassa soglia finalizzati alla diffusione, attraverso le mediatrici culturali, con il supporto di materiali realizzati in varie lingue, di informazioni sanitarie, civiche, legali alle persone autoctone e straniere, e in particolare alle donne, uomini e *transgender* che si trovano in situazioni di sfruttamento sessuale e che non hanno intrapreso un percorso di protezione sociale;
- progetti di rientro volontario e assistito nei paesi di provenienza con la collaborazione di associazioni straniere presenti nei territori d'origine;
- realizzazione di attività formative sia in contesti lavorativi che non lavorativi;
- elaborazione e realizzazione di proposte e progetti sia in Italia che all'estero relativi alle finalità di cui sopra, sia sulla base delle specifiche competenze e saper fare (professionali e non) dei soci e delle socie che sulla base di collaborazioni esterne;
- ricerche e studi finalizzate ad una migliore comprensione delle tematiche relative all'oggetto;
- partecipazione e promozione di conferenze, seminari e convegni per l'approfondimento e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche relative all'oggetto;
- creazione di un centro di documentazione e di una biblioteca specializzata;
- organizzazione e partecipazione ad iniziative di carattere culturale, comprese manifestazioni di spettacoli musicali, teatrali, cabaret e arte varia, di convegni, esposizioni, produzioni cinematografiche e radiofoniche; di conferenze, concorsi, corsi, mostre e mostre-mercato, al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- attività editoriale in genere, di stampa, produzione e di diffusione sia in proprio, sia tramite terzi, dei manoscritti, libri, opere multimediali, riviste, giornali con periodicità di qualsiasi tipo nonché distribuzione e rappresentazione in ogni forma, diretta e indiretta delle pubblicazioni e delle opere di cui sopra, servizi di libreria e di prestito di libri;
- sviluppo, attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione, di un ampio dibattito socio-politico sui fini dell'associazione;
- organizzazione e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione su particolari temi od eventi e di rivendicazione e protesta che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi fissati dal presente statuto;
- presentazione di proposte legislative e non agli organi dello Stato, dando sostegno ad iniziative già assunte o da assumere in materia;
- intervento nei processi di formazione della volontà politica diretti all'ottenimento degli scopi associativi;
- costituzione come parte civile in tutti quei procedimenti legali in cui il Comitato ritenga di poter rappresentare la parte lesa per affinità di intenti, per solidarietà e per ogni altro motivo inerente alle finalità del presente statuto;
- promozione di azioni in giudizio, davanti a qualsiasi giurisdizione, per la difesa delle azioni coerenti con i fini dell'associazione;
- creazione di contatti per instaurare rapporti di conoscenza e collaborazione con attori sociali (pubblici e privati) impegnati in attività di interesse per l'associazione;
- promozione e organizzazione di servizi per la sperimentazione di nuove modalità formative e comunicative;
- collaborazione e supporto a tutte le esperienze di auto organizzazione di singoli e gruppi che siano in linea con le finalità poste dal presente statuto;
- ogni altra iniziativa legittima diretta al perseguimento degli scopi associativi.

Per realizzare le finalità statutarie il Comitato potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità del Comitato;

- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e del DM n. 107/2021 l'associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva. Fino alla piena entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Sezioni nazionali

In ogni Comune, dopo deliberazione del consiglio direttivo, potrà essere attivata una sezione del Comitato, con un minimo di cinque persone fisiche iscritte. Per la costituzione di una sezione è necessario che le persone associate interessate procedano alla nomina: a) di un comitato direttivo di sezione di almeno tre e non più di cinque persone iscritte; b) di un/a segretario/a; c) di un/a tesoriere/a, ed alla determinazione dell'ammontare della quota d'iscrizione annuale alla sezione, del cui importo, almeno un terzo dovrà essere rimesso alla sede nazionale del Comitato. Di quanto sopra dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto, anche per accettazione delle cariche e del presente statuto, dal/la segretario/a, dal/la tesoriere/a e da ogni componente del comitato direttivo di sezione.

Detto verbale, da inviarsi nel più breve tempo possibile alla sede nazionale, deve contenere il nominativo e l'indirizzo delle persone associate che hanno promosso la costituzione della sezione nonché la loro accettazione del presente statuto. La sezione si ha per costituita dopo la presa d'atto e la ratifica, da parte del consiglio direttivo nazionale del Comitato, del verbale di cui sopra. In merito il consiglio direttivo nazionale delibera insindacabilmente salvo le decisioni dell'assemblea.

La sezione promuove nell'ambito della propria giurisdizione la divulgazione ed il conseguimento degli obiettivi di cui al presente statuto. Le persone tesserate iscritti alla sezione sono, di diritto, iscritte al Comitato, da cui riceveranno una tessera di iscrizione, dopo il pagamento della quota alla sezione e dopo che la sede nazionale del Comitato avrà ricevuto la quota parte spettantigli su detta quota.

Ogni sezione potrà sciogliersi per decisione interna con la volontà della maggioranza delle persone tesserate e ratifica del consiglio direttivo nazionale.

Una sezione può essere sciolta con decisione del consiglio direttivo nazionale. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, all'assemblea dei soci/e, che decide in via definitiva, da parte di almeno tre iscritti alla sezione o di uno dei suoi organi direttivi.

Art. 5

Fiduciari comunali

Nei Comuni dove non esiste la sezione può essere nominato dal consiglio direttivo nazionale un/a fiduciario/a del Comitato, con l'incarico di curare e promuovere la organizzazione della sezione e di rappresentare, con specifico mandato, il Comitato.

Aut. Min. Intern. 13
Vincenzo Angelo
Antonio
Micaela
Mona Bupo

Art. 6 Federazione

Possono federarsi al Comitato, le associazioni i gruppi e i movimenti di qualsiasi natura, che perseguono proprie finalità sociali, politiche, culturali e che dichiarino di accettare le finalità, gli obiettivi e le norme di cui al presente statuto.

La federazione viene decisa dal consiglio direttivo nazionale, sulla base di accordi con gli organi direttivi delle associazioni a gruppi richiedenti.

Detti accordi debbono contenere esplicitamente la accettazione delle finalità statutarie del Comitato, il pagamento di una quota annua al Comitato, in proporzione agli iscritti od aderenti all'associazione o gruppo.

Il consiglio direttivo nazionale, prima di deliberare sulla federazione deve prendere visione dello statuto del richiedente e può rifiutare insindacabilmente la federazione se ritiene detto statuto non conforme ai principi cui si ispira il Comitato.

Art. 7 Partecipazione ai lavori del consiglio direttivo nazionale

Le associazioni ed i gruppi federati, nonché le sezioni, possono partecipare ai lavori del consiglio direttivo nazionale con un rappresentante da loro designato, annualmente, che ha voto puramente consultivo.

Art. 8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea generale delle persone associate, composta da tutti/e gli/le iscritti/e all'associazione che aderiscano al Comitato e alle sue finalità e siano in regola con il versamento della quota sociale, il cui importo sarà fissato annualmente dal consiglio direttivo;
- 2) il consiglio direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti;
- 3) il/la presidente dell'associazione, nominato/a dall'assemblea generale degli/delle associati/e, è membro del consiglio direttivo;
- 4) il/la segretario/a dell'associazione, nominato/a dall'assemblea generale degli associati, è membro del consiglio direttivo;
- 5) il/la tesoriere/a, nominato dal consiglio direttivo al suo interno;
- 6) il collegio dei revisori, anch'esso nominato dall'assemblea, qualora la stessa ritenga necessario istituire quest'organo oppure qualora, ai sensi di legge, le dimensioni dell'associazione ne rendessero dovuta l'istituzione.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

Ai componenti le cariche sociali l'assemblea potrà attribuire un compenso, anche simbolico, in ragione del loro incarico, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dalle attuali normative. Le cariche sociali hanno diritto al rimborso delle spese vive e documentabili sostenute nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 9 Rappresentanza e poteri di firma

Il/la segretario/a ed il/la il presidente hanno la legale rappresentanza del Comitato in ogni sede; gli stessi/e rappresentano sia congiuntamente che disgiuntamente il Comitato di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado; in caso di urgenza, possono sia congiuntamente che disgiuntamente esercitare i poteri del consiglio direttivo.

Il/la segretario/a e il/la presidente, anche disgiuntamente, possono sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e possono aprire e gestire per conto del Comitato presso banche di propria fiducia, uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi del Comitato e potranno effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.

A segretario/a e al/la presidente competono la responsabilità generale dell'organizzazione del Comitato ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli/le associati/e. Il potere di rappresentanza attribuito al/la presidente e al/la segretario/a è generale.

Art. 10

Gli associati e le associate

Chiunque, cittadino/a italiano/a o straniero/a, persona fisica o altre associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, senza distinzione alcuna, può far parte del Comitato a condizione che accetti il presente statuto e le finalità in esso indicate, intenda dare il suo apporto anche morale per il conseguimento degli scopi associativi e versi altresì la quota sociale, così come fissata dal consiglio direttivo. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo.

Tutte le persone associate sono elettori attivi e passivi. Il numero dei soci non persone fisiche non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati/e persone fisiche.

La domanda di adesione deve essere presentata al consiglio direttivo, che si pronuncia a maggioranza semplice entro sessanta giorni, esprimendo parere vincolante sulle richieste.

In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio/a può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente statuto.

Gli/le associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i/le volontari/e, associati/e e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I/le volontari/e non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai/alle volontari/e unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Ogni persona associata potrà svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

Mancare
Esente da marca da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017

Le persone associate si impegnano ad osservare il presente statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione.

Organo
Chiedere
Lo stato d'associato/a s'acquista con l'emissione della tessera associativa e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme di vita sociale e a tutte le attività promosse dall'associazione. Il Comitato garantisce la disciplina uniforme e l'effettività del rapporto associativo, è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare tesa a limitare l'effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa ed è espressamente esclusa la temporaneità da parte delle persone associate alla partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Chiedere
Viene istituita la figura dell'associato/a sostenitore. La quota associativa relativa sarà fissata di anno in anno dal consiglio direttivo. Potrà anche essere dichiarato associato/a sostenitore chiunque effettui una donazione anche modesta ma significativa per il perseguimento delle finalità statutarie.

Chiedere
Viene altresì istituita la figura dell'associato/a onorario. Può essere associato/a onorario chi vanta eccezionali meriti nei campi di attività dell'associazione o chi ha dato un particolare sostegno all'associazione. L'associato/a onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di associato/a onorario si acquista su delibera del consiglio direttivo.

Amministratore
La qualità di associato si perde per decesso o esclusione o perdita della capacità di agire per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.

Amministratore
Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statuari in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito dal consiglio direttivo.

Amministratore
In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Amministratore
Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al presidente e non ha bisogno di accettazione.

Amministratore
Gli/le associati/e sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate degli organi associativi;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Amministratore
Gli associati sono invitati a fornire l'apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale.

Art. 11

Assemblea delle/degli associati/e

Amministratore
L'assemblea è costituita dall'universalità delle persone associate e può essere ordinaria o straordinaria.

Amministratore
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del/la presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di metà più uno degli associati aventi diritto a partecipare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario. Tale termine potrà, eccezionalmente, essere prorogato di due mesi secondo le valutazioni del consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata per il giorno, l'ora ed il luogo indicati nella lettera di convocazione, mediante uno almeno dei seguenti mezzi:

- avviso da affiggere nella sede dell'associazione;
- annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie;
- lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- telegramma contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- e-mail contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione.

L'assemblea può tenersi in prima o in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo tra le due convocazioni.

L'assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno di soci e socie aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate intervenute. L'assemblea ordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta almeno quattro componenti del consiglio direttivo lo ritengano necessario.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, con l'intervento in proprio o per delega di almeno la metà degli associati; in terza convocazione, con l'intervento in proprio o per delega di almeno un quarto degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca il consiglio direttivo stabilendone il numero dei componenti;
- elegge e revoca il collegio dei revisori dei conti, se istituito;
- approva il rendiconto/bilancio consuntivo della gestione e la relativa relazione accompagnatoria;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni ordinarie dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- delibera in merito all'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni sostanziali dello statuto, che variano in maniera sostanziale l'oggetto sociale e le finalità dell'associazione;
- scioglimento, trasformazione o fusione o scissione dell'associazione e relative modalità.

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza assembleare e la deliberazione di tanti associati che rappresentino almeno il 75% del numero totale degli associati stessi.

Partecipano direttamente e personalmente all'assemblea associati onorari, sostenitori ed ordinari - quest'ultimi solo se in regola con il pagamento della quota annuale - che facciano parte dell'associazione al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea degli/delle associati/e possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del

presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. Gli intervenuti alle assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati.

Ogni associato/a ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all'associazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2532 c.c. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato/a potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato/a, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato/a non può attribuire alla persona delegata più di due voti complessivamente.

L'assemblea è presieduta dal presidente che verrà sostituito/a, in caso di assenza o impedimento, dal segretario/a e, in difetto, dal/dalla consigliere presente più anziano/a di età.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da un verbale, sottoscritto dal segretario, nominato dall'assemblea, e dal presidente. I verbali sono conservati presso la sede legale dell'associazione e liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati.

Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o su proposta del presidente.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.

Art. 12

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto e può essere revocato dall'assemblea degli associati, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti che devono essere associati, che restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'assemblea. Ad esso spetta elaborare il programma operativo dell'associazione e curarne la realizzazione, coordinare l'attività del Comitato, curarne l'amministrazione ordinaria e straordinaria, rendere possibile e far eseguire le deliberazioni dell'assemblea, assumere per essa, in casi di urgenza, le decisioni politiche e finanziarie necessarie, ammettere i nuovi associati e produrre all'assemblea annuale degli iscritti una relazione sull'attività del Comitato, attivare la più idonea promozione esterna dell'attività e dell'immagine dell'associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente dell'associazione.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o dal revisore dei conti, se presente. Di norma è convocato con avviso scritto, inviato anche a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

Il consiglio direttivo predispone i progetti dei bilanci consuntivi, stabilisce l'ammontare annuo della quota associativa, delibera la convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, ne stabilisce l'ordine del giorno. Nomina al suo interno un tesoriere con i compiti di cui all'art. 14. Stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi. Autorizza il/la il

presidente e il/la tesoriere/a ad accettare donazioni, anche in denaro, detraibili ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali. Coordina, attraverso il lavoro dei suoi componenti, l'attività del/la presidente dell'associazione. A ciascuno dei componenti del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale.

Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea degli associati per sottoporre gli atti del/la presidente a giudizio di revoca.

Se in caso di ripetute assenze ingiustificate, di dimissioni, di decadenza, di morte, di impossibilità prolungata o per altre cause, vengono a mancare componenti in numero corrispondente a non più di due terzi del consiglio, il consiglio stesso in sostituzione dei componenti mancanti può cooptare nuovi componenti, tra i primi dei non eletti nelle procedure di nomina dell'organo, che restano in carica fino alla naturale scadenza degli altri consiglieri, salvo ratifica della prima assemblea generale. Se viene meno più di due terzi dei componenti del consiglio, l'intero consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l'assemblea.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario/a e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti presso la sede legale dell'associazione e sono liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati.

Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il consiglio direttivo può predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 13 Presidente

Il/la presidente, cui compete unitamente al segretario/a la responsabilità dell'organizzazione del Comitato ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presiede le assemblee coadiuvato dal segretario/a. Il/la presidente è eletto/a dall'assemblea dei associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è membro del consiglio direttivo, e lo presiede.

Il/la presidente ha, in via disgiuntiva con il/la segretario/a, la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l'attività, dirige i lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere dell'assemblea e del consiglio.

Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse del Comitato, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il/la presidente, se autorizzato/a, può delegare in parte o interamente i propri poteri al/la segretario/a o ad un altro componente del consiglio stesso.

Il/la presidente, con il consiglio direttivo presenta il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione. All'assemblea il/la il presidente, insieme al consiglio direttivo, espone la relazione approntata dal segretario sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Il presidente ha diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 Presidente onorario

Il consiglio direttivo può proporre all'assemblea dei soci che i/le presidenti cessati dal loro mandato possano essere nominati presidenti onorari dell'associazione, quale riconoscimento del contributo dato all'associazione. Su proposta del direttivo e ratifica assembleare possono essere nominati altresì presidenti onorari particolari personalità del mondo sociale che si sono contraddistinte per aver dedicato la loro vita e le loro energie al perseguimento di scopi uguali o affini a quelli dell'associazione, compresa la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici in ogni sua forma.

Manera Pupo
Marta Loria
Ghustafano Venerabile Angelo
V.B. Lefebvre
Venerabile Pupo

Il/la presidente onorario non ha alcuna rappresentanza dell'associazione né poteri di firma; può partecipare alle assemblee con diritto di voto e alle riunioni del consiglio direttivo, se invitato, con diritto di esprimere pareri consuntivi.

Art. 15

Il/la segretario/a

Il/la segretario/a, cui compete unitamente al presidente la responsabilità dell'organizzazione del Comitato ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presenza alle assemblee coadiuvando il/la il presidente. Sostituisce il/la presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il/la segretario/a è eletto dall'assemblea degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è membro del consiglio direttivo.

Il/la segretario/a ha, in via disgiuntiva con il/la presidente, la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l'attività, coordina i lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere dell'assemblea e del consiglio.

Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse del Comitato, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il/la segretario/a, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri ad un altro componente del consiglio stesso.

Il/la segretario/a, in collaborazione con il/la tesoriere e previa approvazione del consiglio direttivo, presenta il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione ed espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Il/la segretario/a ha diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16

Tesoriere

Il/la tesoriere/a è nominato/a dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il/la tesoriere/a amministra i beni dell'associazione.

Al/la tesoriere/a spetta il compito di redigere il bilancio annuale, ai sensi delle vigenti leggi, in collaborazione con il/la segretario/a, di presentarlo all'assemblea degli associati per l'approvazione, di provvedere alla erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dal Comitato, nonché all'incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire a favore del Comitato. Provvede altresì alla corretta tenuta dei libri contabili e associativi e, d'intesa col segretario/a, cura la tenuta della cassa del Comitato. In ogni caso il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.

Art. 17

L'organo di controllo, revisore unico o collegio dei revisori

Il/la revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati da parte dell'assemblea generale degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente: attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro; dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 5. La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.

In caso di nomina obbligatoria dell'organo per superamento dei limiti di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 il/la revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo. In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il/la il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 18 **Libri sociali**

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati e quello degli associati volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di chiedere e ottenere estratti copie del libro dei verbali delle assemblee. Il libro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. Il libro dei verbali del consiglio direttivo potrà essere consultato dietro richiesta motivata, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy. Nel pieno rispetto del diritto di esamina spettante agli associati sulle richieste si esprime in ultima istanza il consiglio direttivo.

Art. 19 **Il patrimonio**

Il Comitato non persegue fini di lucro e fonda la sua attività di interesse generale sull'auto-finanziamento e sui fondi ricevuti per lo svolgimento delle attività statutarie.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio è costituito:

dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;

da contributi corrisposti da amministrazioni sia pubbliche che private, italiane e estere, dall'Unione europea e da altri organismi internazionali, per lo svolgimento anche convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto;

da contributi corrisposti a qualsiasi titolo da altri enti pubblici nazionali e internazionali e da altre persone fisiche e giuridiche;

dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'associazione;
da eventuali entrate per attività diverse ma secondarie e strumentali a quelle previste dal presente statuto provenienti da servizi prestati dall'associazione;
da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore meritevoli, come individuati dal consiglio direttivo con decisione ratificata dall'assemblea dei soci. Fino alla piena entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 vige l'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio residuo ad altre Onlus.

In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Gli associati/e e i loro familiari potranno effettuare a favore dell'associazione prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme mutate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statuari e non entreranno nel patrimonio associativo.

Art. 20

Esercizio economico – finanziario

L'esercizio economico-finanziario corrisponde all'anno solare. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, quindi entro il 30 aprile di ogni anno, il consiglio direttivo predisporrà e presenterà agli associati il bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario, e eventualmente quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alle delibere dell'assemblea secondo quanto specificato all'articolo 11.

Ogni associato/a potrà prendere visione del bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario dietro semplice richiesta da inoltrarsi al consiglio direttivo.

Art. 21

delle variazioni statutarie

Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi sono demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea generale che delibera con la maggioranza dei due terzi di tutti gli associati.

Art. 22

Disposizioni generali e finali

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile, le relative disposizioni di attuazione e la vigente legislazione in materia di associazionismo, con



PRB507B 1 ALLEGATO al n° 4206
07/11/2022
Registrato a Trieste il
Serie 3 - Liquidati € PRB507B
(Euro)
Versati il
per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE